



## **Tribunale di Udine**

### **- sezione civile -**

Il Tribunale di Udine – sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei sigg. magistrati:

Dott. Gianfranco Pellizzoni                      Presidente relatore

Dott. Francesco Venier                              Giudice

Dott. Mimma Grisafi                                 Giudice

nel procedimento per riabilitazione civile n. 18/06;

ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

vista l'istanza presentata da A in data 10.10.2006 per ottenere la sentenza di riabilitazione civile ex art. 143, di cui al R. D. 16.03.1942, n.267;

visto il parere del P. M.;

rilevato che la ricorrente era stata dichiarata fallita con sentenza di data 5.06.1991 da questo Tribunale e che con decreto di data 19.10.2000 la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa, per avvenuta ripartizione finale dell'attivo;

rilevato che la ricorrente, essendo decorso il termine fissato dall'art. 143, n.3 l. fall., ha depositato l'istanza prevista dall'art 142 l. fall;

rilevato che con l'abolizione del pubblico registro dei falliti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 50 l. fall., disposta dall'art. 47 del d. lgs. 9.01.2006, n.5. vengono meno tutti gli aspetti sanzionatori personali connessi con l'iscrizione del fallito nel predetto registro e le conseguenti incapacità , essendo venute meno tutte le incapacità personali che colpivano il fallito, con le sole limitazioni previste dai novellati artt. 48 e 49 l. fall. in tema di corrispondenza e di libertà di circolazione, in attuazione del principio contenuto nell'art.1, sesto comma, n. 4 della legge delega 14.05.2005, n.80 ( "...modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura") e parimenti che a seguito dell'abolizione dell'art. 2, primo comma, lett. a) del dpr. n.223/67 contenuta nell'art 152 del d. lgs. n.5/06 è stata soppressa la prevista incapacità del fallito di esercitare il diritto di voto e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, contenuta nella lett. e) dell'art.3 della legge 8.08.1991,n.264;

rilevato in particolare che in precedenza il fallito era iscritto nel pubblico registro dei falliti tenuto presso il Tribunale, disciplinato dall'art.697 del precedente codice di commercio ( non essendo le norme sul pubblico registro dei falliti previste dalla legge del 1942 mai state emanate) e tale iscrizione comportava le incapacità previste dalla legge, fino a

quando non veniva cancellata per revoca del fallimento o per la pronunzia di riabilitazione;

considerato che nel vigore della precedente disciplina dall'apertura della procedura concorsuale derivavano una serie di incapacità personali conseguenti all'iscrizione nel pubblico registro dei falliti, che aveva valore costitutivo e comportavano la perdita dell'elettorato attivo e passivo, nonché delle limitazioni alla capacità di esercitare determinate professioni, per le quali era prevista l'iscrizione in appositi albi e di assumere determinati uffici, quale quello di tutore, di curatore, di giudice popolare, di amministratore e sindaco di società per azioni, di liquidatore, di rappresentante comune degli obbligazionisti, di curatore ex art. 28 l. fall., di arbitro, agente di cambio ecc.;

rilevato in particolare che le incapacità derivavano indirettamente dal fatto che la legge richiedeva, al fine di poter ricoprire determinati uffici o cariche pubbliche, o per l'iscrizione in determinati elenchi o albi professionali, il requisito dell'esercizio o del pieno esercizio dei diritti civili e politici, la cui privazione, collegata alla dichiarazione di fallimento, era sancita dall'art. 2, primo comma lett. a) del t. u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo di cui al dpr. N. 223/67 ( che comportava l'incapacità per il fallito di esercitare il diritto di voto per cinque anni), con la conseguenza che il fallito non poteva ad esempio esercitare l'attività di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, mediatore, agente e rappresentante di commercio, né svolgere professioni sanitarie, di magistrato, giudice di pace, cancelliere,

impiegato dello stato, venditore di generi di monopolio, ecc..., secondo le svariate previsioni delle singole leggi speciali;

rilevato che a seguito dell'abolizione del pubblico registro dei falliti e delle correlate incapacità previste dalla legge ( art. 50 l. fall.) e del procedimento di riabilitazione previsto dagli artt. 142 – 145 del testo previgente della l. fall. , oggi sostituito dal procedimento di esdebitazione, nonché dell'abolizione del richiamato art. 2, comma primo, lett a) del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d p. r. 20.03.1967, n.223 ( v. art.152 d. lgs. n. 5/06), oltre a essere venute meno tutele incapacità previste dalla legge ( salve le singole ipotesi , non connesse all'iscrizione nel registro dei falliti, come ad esempio quella prevista dall'art. 28, primo comma lett. c) per la nomina a curatore), le residue incapacità personali del fallito, cessano automaticamente con la semplice chiusura del fallimento;

rilevato che parimenti anche gli aspetti sanzionatori connessi con le condizioni di “ moralità” , relative a non essere stati dichiarati falliti, richieste dalla normativa di settore, appaiono venute meno, dopo l'abolizione sia del registro dei falliti, sia della procedura di riabilitazione ( v. ad esempio la L. R. del Friuli Venezia Giulia, 5.12.2005, n. 29, che all'art. 6, primo comma, lett. a) prevedeva che “... non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche: a) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione”, ecc...);

rilevato d'altro canto che la procedura di riabilitazione deve ritenersi definitivamente abrogata, anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore del d. lgs. n.5/06, ( pur in assenza di una dichiarazione espressa del d. lgs. n.5/06), non solo per il venir meno degli aspetti sanzionatori prima esaminati, che devono necessariamente essere applicati a tutti i soggetti falliti, ma anche perché agli artt.142- 145 vecchio testo della legge fallimentare, non può certamente essere applicato il principio dell'ultrattività sancito dall'art.150 della disciplina transitoria, che attiene ai soli procedimenti di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, che vanno definiti secondo la legge anteriore e non alla procedura di riabilitazione ( ivi non menzionata) e attinente a procedure concorsuali necessariamente già definite, con l'emissione del relativo decreto di chiusura e quindi non rientranti nell'ambito dell'art. 150, atteso che il procedimento di riabilitazione presuppone la chiusura del fallimento e anche per logico coordinamento fra le norme, dato che l'abrogazione dell'art. 50, operata dall'art.47 del d. lgs. n.5/06, che ne costituiva il presupposto, fa conseguentemente venir meno anche la necessità del procedimento di riabilitazione;

rilevato, tuttavia, che con la chiusura della procedura fallimentare, aperta sotto il vigore della precedente disciplina, pur cessando automaticamente tutte le residue incapacità del fallito, non era possibile cancellare ( c. d. non menzione nel casellario generale e in quello civile) dal casellario giudiziale la sentenza dichiarativa di fallimento iscritta a

mente degli artt. 17, 2° comma I. fall.( nel testo vigente anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 52 del D. p. r. 14.11.2002, n.313) e 686, primo comma, lett.b), n.2), ed oggi sulla base dell'art.3, lett. q) del citato T. U. n. 313/02, dato che tale eliminazione ( o non menzione) era possibile solamente o per la revoca della dichiarazione di fallimento ( art. 5, lett.I) del T. U. ) o per la riabilitazione civile ottenuta con sentenza passata in giudicato ( v. artt. 24, 25 lett. n) e 26 lett. b) del dpr. 14.11.2002, n. 213, dettato in tema di casellario giudiziale, che ha abrogato le norme del codice di procedura penale di cui agli art. 685 – 690, oltre che l'art. 17, 2° c. I. fall, nel testo anteriormente vigente );

rilevato che dopo l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 17, secondo comma, I. fall intervenuta con l'art. 52 del D. p. r. n. 313/02 , (T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale), la sentenza dichiarativa di fallimento doveva venir iscritta nel casellario giudiziale a mente dell'art. 3, lett. q) del citato T. U., mentre la nuova disposizione dell'art. 17 I. fall., introdotta dal d. lgs. n. 5/06 pur confermando, coerentemente con lo spirito della riforma, l'assenza di qualsiasi riferimento alle norme del T. U. sul casellario giudiziale, nulla innovava, né precisava al riguardo;

rilevato per contro che la non menzione della sentenza dichiarativa di falimento , tanto nel casellario generale , quanto nel casellario penale e in quello civile a richiesta dell'interessato era possibile solamente nel caso in cui il fallito avesse ottenuto ottenuto con sentenza definitiva la riabilitazione civile ( v. i cit. artt. 24, 25, lett. n) e 26, lett. b) del T. U. n.

313/02), con la conseguenza che anche per i fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore della novella, a seguito dell'abrogazione del procedimento di riabilitazione, non era più possibile ottenere la non menzione nel casellario giudiziale, in assenza di un qualsiasi procedimento che consenta all'autorità giudiziaria di provvedere in tal senso, a seguito della chiusura del fallimento;

considerato, pertanto, che se da un lato erano venute meno le ragioni che rendevano necessaria la procedura di riabilitazione, dall'altro lato la permanenza in vigore sia delle norme del T. U. che prevedono l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel casellario giudiziale, sia delle norme che prevedono la eliminazione o la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento, solamente in seguito o a sentenza definitiva di revoca del fallimento o a sentenza definitiva di riabilitazione civile, non consentivano più la cancellazione dal casellario giudiziale di tale formalità, anche dopo la chiusura della procedura, con palese compromissione dei diritti civili delle persone sottoposte a fallimento e chiara contrarietà allo spirito della riforma, che intendeva eliminare tutte le conseguenze sanzionatorie connesse al fallimento ( cfr. sul punto anche Trib. Roma, 31.05.2007, inedita, cit. in *Impresa*, 11, 2007, 1555);

considerato sulla base di tali considerazioni che con ordinanza di data 26.02.2007 era stata sollevata d'ufficio da questo Tribunale la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 17, 47, 128, 129 e 150 del d. lgs. 9.01.2006, n.5

e degli artt. 24, 25 e 26 r. d. n. 313/02, nella parte in cui non prevedevano la possibilità, per i soggetti dichiarati falliti anteriormente all'entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, che alla stessa data non avessero già ottenuto la sentenza di riabilitazione civile, nonché per i soggetti dichiarati falliti successivamente all'entrata in vigore del d. lgs n.5/06, di conseguire la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nel certificato generale del casellario giudiziale, nel certificato penale e in quello civile a richiesta dell'interessato a seguito della chiusura della procedura concorsuale; rilevato che con ordinanza di data 4.04.2008 la Corte Costituzionale ha disposto la restituzione degli atti a questo Tribunale , oltre che al Tribunale di Pescara che aveva sollevato analoga questione, “ ... perché valutino, anche in considerazione di eventuali ulteriori prospettive interpretative la perdurante rilevanza delle rispettive questioni nei giudizi di cui sono investiti, alla luce dell'entrata in vigore del decreto correttivo di cui al d. lgs. 12.09.2007, n. 169, che ha abrogato talune disposizioni contenute nel dpr. n.313/02; considerato che effettivamente, come osservato dalla Corte, il decreto correttivo ha abrogato non solo l'art. 3, primo comma e il successivo art. 5 , secondo comma del dpr. n. 313/02, ma anche gli artt. 24, primo comma, lett. n), 25, primo comma , lett. n) e 26, primo comma , lett. b) del citato dpr 313/02 e che lo stesso art. 21 del d. lgs. n 169/07 prevede che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16.01.2006 il richiamo contenuto negli artt. 24 e 26 del citato dpr 31/02



all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento, mentre nella materia in esame è anche intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/08 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della l. fall. del 1942 concernenti la previsione della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito, fintanto che dura l'iscrizione nel pubblico registro dei falliti e la cancellazione dell'iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di riabilitazione;

ritenuto pertanto che alla luce delle richiamate considerazioni e in particolare del sopravvenuto art. 21, primo e secondo comma, del d. lgs n. 169/07 ( che ha abrogato per il futuro le norme concernenti l'iscrizione nel casellario di cui al dpr. 313/02 e stabilito che per le procedure aperte a far data dal 16.01.2006 il richiamo alla riabilitazione civile disposta con sentenza definitiva, si intende riferito al decreto di chiusura del fallimento) e della citata sentenza della Corte n. 39/08, le residue incapacità personali derivanti dal fallimento vengono meno, non più a seguito della procedura di riabilitazione, ma al momento della chiusura del fallimento ( essendo equiparato negli effetti tale evento all'ottenimento della riabilitazione civile, operando la stessa automaticamente ex lege a seguito della chiusura della procedura, con conseguente potere del Tribunale per le procedure di vecchio rito ancora pendenti, di ordinare la cancellazione dal casellario, con il decreto di chiusura, cfr. per tale interpretazione, Trib. Roma, cit., Trib.

Trani, 23.05.2007, inedita, citata in *Impresa*, 11, 2007, 1554, Trib. Mantova, 8.02.2007, id, 1552, Trib. Vicenza, 18.08.2006, in *Guida al diritto*, 2006, 39, 57 e Trib. Vicenza, 20.07.2006, id. );

rilevato pertanto che le domande di riabilitazione e cancellazione dal registro dei falliti non sono in nessun caso ammissibili, atteso che da un lato tale registro è stato eliminato dall'ordinamento giuridico e non ha più alcun significato e la riabilitazione opera automaticamente, come conseguenza ex lege della chiusura, mentre la cancellazione dal casellario per le procedure pendenti potrà essere disposta in sede di chiusura del fallimento ( trovando il nuovo regime di abolizione degli obblighi di iscrizione nel casellario applicazione solo per le procedure aperte a far data dall'1.01.2008);

considerato che per le procedure chiuse prima dell'entrata in vigore della novellata disciplina, non potendo essere più ordinata la cancellazione dal casellario da parte del Tribunale fallimentare, l'interessato potrà rivolgersi al giudice del casellario per ottenere una analoga pronunzia;

rilevato che parimenti per quanto attiene al beneficio dell'estinzione del reato di bancarotta semplice, o di cessazione dell'esecuzione della condanna o dei suoi effetti previsto dall'art. 241 I. fall., connesso alla riabilitazione, l'accertamento incidentale della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 241 in riferimento all'art. 142, potrà essere effettuato dal giudice penale competente ( salvo che non si sia nel frattempo ottenuta sentenza di esdebitazione i cui presupposti sono parzialmente

analoghi a quelli della riabilitazione), a nulla rilevando sotto tale profilo la pronunzia della Suprema Corte in tema di reato di bancarotta e normativa sopravvenuta circa i presupposti soggettivi di fallibilità, trattandosi di una decisione che attiene a tutt'altra materia ( v. Cass. sez. un. 15.05.2008, 19601 secondo cui : Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti della legge fallimentare non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della impresa ma anche quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall'art. 1 legge fall. per la fallibilità dell'imprenditore; conseguentemente, le modifiche apportate all'art. 1 legge. fall., prima dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 non esercitano influenza, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., sui procedimenti penali in corso) e dovendo comunque essere eventualmente il giudice penale investito della questione a valutare la costituzionalità o meno delle norme e le possibili interpretazioni coerenti con i principi dell'ordinamento;

considerato che tale interpretazione appare costituzionalmente orientata anche alla luce dell'ordinanza di data 4.04.2008, in quanto la Corte Costituzionale ha rimesso pure tale aspetto di presunta incostituzionalità sul versante penale delle norme abolitrici dell'istituto della riabilitazione al Tribunale di Pescara che lo aveva sollevato ( v. citata sentenza ove si afferma testualmente che "... la complessità ed articolazione delle menzionate sopravvenienze, inducono questa Corte

a disporre la restituzione degli atti ai due rimettenti perché valutino, anche in considerazione di eventuali ulteriori prospettive interpretative costituzionalmente orientate, la perdurante rilevanza delle rispettive questioni);

ritenuto pertanto che il procedimento di riabilitazione sia stato definitivamente abolito anche per le procedure pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare e che non vi sia comunque alcun interesse giuridicamente apprezzabile all'ottenimenti di una tale pronunzia;

p. q. m.

respinge la richiesta di riabilitazione in quanto inammissibile.

Udine , lì 6.06.2008.

**Il Presidente est.**

**dr. Gianfranco Pellizzoni**